

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA E LA SICUREZZA

ART. 1 - VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

La vigilanza sugli allievi fa parte degli obblighi di servizio imposti ai docenti. A tal proposito il vigente CCNL Scuola dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per alcun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (es. improvviso malore dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato); gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito affidati ad un collaboratore scolastico e la dirigenza deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti.

Il collaboratore non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Riguardo all'educazione fisica, quando si svolge all'aperto, appare necessaria una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo. In ogni caso è cura dell'insegnante sia proporre esercizi proporzionati alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi e organizzati.

Riguardo ad attività didattiche svolte all'esterno della scuola, l'uscita (ad es. per una ricerca d'ambiente) pone in essere un'azione che è definita dai seguenti principali fattori: il luogo da visitare, l'itinerario da percorrere, l'attività da svolgere, il numero e l'età degli alunni e il loro abituale comportamento autonomo. In rapporto a tali fattori spetta agli insegnanti valutare se sussistano pericoli o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, stabilire l'adeguatezza del servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca.

In caso di assenza improvvisa di un docente spetta ai docenti di plesso provvedere alla custodia degli alunni del collega assente. In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio: l'abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni tra le varie classi, l'affidamento al docente di sostegno

(se opera nella classe del docente assente o nel caso di assenza degli alunni D. A.) oppure, per brevi ritardi, l'affidamento della classe ad un collaboratore scolastico.

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

Art.2 - VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano e pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi reparti fino all'entrata degli stessi nelle aule.

Art.3 - VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora/turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun reparto sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva; i cambi dei docenti devono essere tempestivi attivando un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

Sempre per favorire i cambi di turno, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi, o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'ufficio di dirigenza.

Art. 4 - VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

La ricreazione è differenziata in base agli ordini di scuola e al tempo scuola.

La vigilanza degli alunni durante la ricreazione è assicurata dal docente in servizio nell'ora in cui essa è prevista. Il docente adotterà tutti gli accorgimenti che valgano a prevenire eventuali incidenti.

I collaboratori scolastici durante il periodo della ricreazione vigileranno, oltre al corridoio di competenza, anche in prossimità dei bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio

reparto di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Art. 5 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al suono della campanella gli insegnanti accompagneranno gli alunni, in modo ordinato ed evitando qualsiasi tipo di affollamento, alle rispettive vie di uscita secondo le diverse modalità organizzative dei vari plessi dell'istituto e affideranno l'alunno al genitore e/o adulto delegato, salvo i casi in cui è autorizzata l'uscita autonoma.

Se il genitore non fosse presente all'uscita della scuola il docente dovrà segnalarne l'assenza al Dirigente Scolastico o al Collaboratore vicario. Una volta attuato ciò, l'alunno sarà affidato momentaneamente in custodia ai collaboratori scolastici. Il personale della scuola dovrà sorvegliare il minore, fino a quando quest'ultimo non sia prelevato in tutta sicurezza da un familiare adulto. Nel caso in cui il ritardo da parte di quest'ultimo persista in maniera preoccupante o non si è riusciti ad avere contatti con la famiglia, la scuola è autorizzata ad avvisare le forze dell'ordine. I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

I genitori della scuola primaria e secondaria di I grado, possono autorizzare i propri figli all'uscita autonoma previa la presentazione di una liberatoria. Per le scuole dell'infanzia i genitori o i loro delegati prelevano i bambini davanti alla porta principale del plesso.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi reparti.

Art. 6 - VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa è affidata ai docenti di turno in quella fascia oraria.

Art. 7 - VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate e viaggi di integrazione culturale dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

ART. 8 – VIGILANZA SULL'ACCESSO DI PERSONE ESTRANEE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita.

Al personale ausiliario spetta la custodia delle porte e la dovuta vigilanza per evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare.

E' vietato l'ingresso nelle scuole dell'Istituto ad estranei (fotografi, propagandisti, organizzatori di spettacoli, etc.) salvo autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.

Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d'Istituto per la visione degli atti esposti durante le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.

I tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART.9 – VIGILANZA SULLE CONDIZIONI DELL'EDIFICIO, DEGLI ARREDI, DEI SUSSIDI

Il personale ausiliario è tenuto a controllare costantemente la stabilità dell'arredo scolastico in dotazione alle aule e agli altri spazi comuni e a collocare armadi, mensole ed oggetti in posizione tale che non possano arrecare danno ad alcuno.

Il personale docente è comunque tenuto a comunicare eventuali problematiche rilevate rispetto alla sicurezza degli alunni.

Qualora si evidenziassero situazioni di pericolo negli edifici o negli arredi, dovrà essere inviata immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Nel frattempo devono essere adottati i provvedimenti necessari ad evitare che gli alunni e/o gli adulti corrano rischi.

Gli insegnanti ed il personale collaboratore sono tenuti a leggere attentamente il piano di evacuazione predisposto per ogni edificio scolastico e ad attenersi ad esso in caso di necessità e durante le previste esercitazioni, nonché a controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Gli insegnanti ed il personale A.T.A. sono tenuti ad esercitare la massima vigilanza sulle attività che si svolgono e sui materiali utilizzati, onde evitare qualsiasi pericolo di incendio.

Art. 10 - CIRCOLAZIONE DI MEZZI E PERSONE ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA

È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici solo ai genitori di alunni disabili previa autorizzazione.

L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A. Si invitano gli stessi a lasciare libero il passaggio dei corridoi laterali del cortile che danno accesso al palazzetto retrostante l'ingresso principale del plesso Chitti.

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.

Alunni e genitori non devono sostare e/o parcheggiare davanti ai cancelli degli edifici scolastici.

ART 11 - RITARDI

Nella scuola secondaria, i genitori degli alunni che eccezionalmente si presentano a scuola dopo i 15 minuti successivi all'inizio delle lezioni, devono giustificare il ritardo.

Gli alunni che arrivano in ore successive alla prima possono entrare a scuola solo se accompagnati da un genitore, il quale dovrà compilare la richiesta di "ingresso in ritardo" che verrà consegnata al collaboratore scolastico in servizio all'entrata.

Saranno avvertite le famiglie di quegli alunni per i quali i ritardi, rispetto all'orario di ingresso, diventino abituali o qualora non vengano presentate le giustificazioni richieste.

ART.12 - USCITA ANTICIPATA

Eventuali uscite anticipate vengono concesse solo su richiesta scritta da parte dei genitori o di persone da essi delegate, tramite apposito modulo da compilare e devono essere dagli stessi prelevati.

E' opportuno, tuttavia, limitare al massimo le uscite anticipate, che possono costituire occasione di disturbo alla normale attività didattica.

L'orario mensa è obbligatorio.

Art. 13 - AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE

L'Istituto ha predisposto una serie di liberatorie e di autorizzazioni:

- Liberatoria per l'effettuazione e il trattamento di fotografie, registrazioni, filmati e materiali con immagini dell'alunno per la durata di tutto il percorso scolastico all'interno dell'I.C.
- Liberatoria con cui i genitori possono autorizzare, sotto la propria responsabilità, l'uscita autonoma del proprio figlio;
- Liberatoria per brevi uscite sul territorio legate ad attività didattiche e in orario scolastico;
- Modulo di autorizzazione per eventuali uscite anticipate.